

convalida dell'onorevole Giorgio, non hanno fondamento giuridico.

La prima perchè assurda, la seconda perchè è un cavillo, e se mai basta ricordare che nella prima seduta della Giunta delle elezioni, quando fu discussa la questione giuridica, non fu pronunciata nessuna sentenza definitiva, anzi fu dato un termine al patrocinio dell'onorevole Giorgio per presentare altri documenti, che, dice la maggioranza, hanno infirmato la tesi, cioè quello della riabilitazione.

Ora su questo punto potete cavillare e trovare un pretesto per dire: l'onorevole Giorgio aveva sostenuto di essere riabilitato e non lo era, ed ora viene fuori l'amnistia. Ma la questione, non è questa, la questione è solo di vedere se ha diritto o no alla amnistia, e poichè vi ha diritto per l'articolo 5 numero 2 è inutile cavillare sul documento di riabilitazione e sulla declaratoria di applicabilità.

La Camera, e prima di essa la sua Giunta, deve pronunciarsi solo sul decreto di amnistia e prendere atto che l'onorevole Giorgio aveva diritto di fruire dell'amnistia.

Senonchè la maggioranza della Giunta, oppone anche delle ragioni di merito. Io ho detto nella mia relazione che queste ragioni giuridiche di merito non sono esposte con molta chiarezza dal relatore della maggioranza. Così in un punto della relazione si dice che, anche intervenendo l'amnistia, restano impregiudicati i diritti civili. Francamente prego il collega relatore della maggioranza a chiarire cosa intendeva dire in questo punto...

ALDI-MAI, *relatore della maggioranza*. Veramente non ho detto questa sciocchezza!

RIBOLDI, *relatore della minoranza*. Io ho sempre saputo che i diritti civili che restano impregiudicati sono i diritti dell'erario... (*Interruzione del deputato Aldi Mai*).

Restano, allora, lo stato e le condizioni giuridiche dell'imputato, per le quali è richiamata la giurisprudenza costante della Cassazione. Ma anche su questo punto mi permettano i colleghi della maggioranza della Giunta di rilevare come essi abbiano citato genericamente la giurisprudenza della Cassazione senza accennare specificamente ad alcuna sentenza, perchè se avessero dovuto farlo avrebbero visto che erano contrarie alla loro tesi.

A prescindere da un altro concetto e cioè che la Camera non è un consesso giudiziario, e i pronunciati della giurisprudenza possono essere pareri autorevoli quanto si vuole, ma

la Camera parte da concetti politici specialmente in questa materia.

Io domando alla Camera se si è seguito pochi giorni fa un criterio giuridico o di opportunità politica nel deliberare sul criterio di successione nei due collegi dell'onorevole Matteotti? Domando alla Giunta medesima se, nella questione dell'onorevole Giorgio, ha seguito criteri politici o giuridici. Anzi, essa è andata contro alle decisioni dei magistrati della Corte d'appello, perchè ha avuto altri punti di vista ed altri criteri.

Quindi, pretendere di risolvere la questione Giorgio cristallizzandosi nella sentenza della Corte di Cassazione, è guardare una parte sola del problema e lasciare impregiudicato il resto.

E poi, vi sono i precedenti parlamentari che stanno contro la vostra tesi, e tutti gli stati di fatto che si sono verificati in questa Camera!

Ma, anche fermandoci alla Corte di cassazione, che voi avete citato in linea generica, la giurisprudenza in questa materia vi dà torto, come vi dà torto tutta la dottrina.

Quando gli egregi contraddittori della maggioranza della Giunta delle elezioni parlano dello stato, della capacità della persona, scendendo a fatti concreti, essi intendono parlare dei quattro Istituti giuridici sui quali si basa il pronunciato della Suprema Corte:

- 1°) elettorato ed eleggibilità;
- 2°) recidiva;
- 3°) condanna condizionale;
- 4°) nuova amnistia.

Si è discusso in dottrina e si è discusso alla Corte Suprema su questi quattro Istituti agli effetti dello stato e della capacità della persona, e si è formata una giurisprudenza costantemente diversa secondo la materia; e cioè applicazione in senso restrittivo, come dite voi nella vostra relazione, per quanto si attiene alla recidiva, alla condanna condizionale e all'applicazione della nuova amnistia: applicazione in senso lato, per quanto riguarda l'eleggibilità e l'elettorato.

Voi citate le ultime sentenze della Corte di cassazione che parlano di applicazione in senso stretto per quanto riguarda lo stato e la capacità delle persone.

Le massime generiche sono così; ma se voi leggete le sentenze, voi vedete che l'ultima parla precisamente della condanna condizionale, e stabilisce quello che ormai si può ritenere costante in tutte le giurisdizioni; che quando uno è stato condannato alla